



**SALUZZO
MONVISO
2024**

COMUNE DI VERZUOLO

Piazza Martiri della Libertà, 1
12039 Verzuolo (Cuneo)

Cod. Fisc. 85000850041

P. Iva 00308170042

verzuolo@cert.ruparpiemonte.it

protocollo@comune.verzuolo.cn.it

Area Amministrativa Affari Generali/Servizi demografici

Tel. 0175 255110 - Fax 0175255119

Tel. 0175 255151 (Anagrafe)

Area Amministrativa Finanziaria

Tel. 0175 255121 (Ragioneria) - 0175255131 (Tributi)

Area Tecnica

Tel. 0175 255141

Area di Vigilanza Commercio e Attività produttive

Tel. 0175 255162 - Fax 0175255169

ORDINANZA N. 361

DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEL DECORO URBANO NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che, in qualità dell'Amministrazione Comunale, il Sindaco può adottare secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come novellato dall'art. 8 comma 1 del citato D.L. n.14/2017, Ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, " ... *in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche....* ";

Visti, altresì, l'art.9 (Misure a tutela del decoro di particolari luoghi) del summenzionato D.L. 20/01/2017 n.14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 e, successivamente, dall'art. 21 comma 1 lett. a) e b) del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132, nonché l'art. 10 (Divieto di accesso) del medesimo Decreto n. 14/2017, che hanno introdotto nuove misure sanzionatorie e di protezione personale preordinate alla tutela dell'accessibilità e della fruibilità di luoghi nevralgici per la vita dei cittadini in funzione della salvaguardia del decoro urbano;

Preso atto che di recente sul territorio Comunale, ed in particolare nei parchi pubblici, si sono verificati comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza tipici della civile convivenza, come l'abbandono per terra di carte, lattine, bottiglie, uso improprio degli spazi pubblici, schiamazzi, circolazione in costume da bagno o a torso nudo;

Rilevato che il perdurare di una simile situazione, oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i visitatori, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel nostro Comune con conseguente ripercussione sull'immagine stessa ;

Considerate in proposito le segnalazioni pervenute da parte di cittadini anche negli anni precedenti che lamentano situazioni che compromettono la normale vivibilità;

Atteso che la tutela ed il miglioramento della civile convivenza e della vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione Comunale e che il raggiungimento di tale fine non può prescindere da un'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini che non possono essere contrastati con i normali strumenti normativi vigenti;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 quinto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

l'apertura alle ore 07,30 e la chiusura alle ore 22,00 dei giardini/parchi pubblici e, a tutela del decoro urbano e della decenza tipici del normale convivere civile su tutto il territorio del Comune di Verzuolo, è vietato :

- circolare ovvero sostare a torso nudo e/o in costume da bagno in tutte le aree e le vie pubbliche;
- effettuare mestieri girovaghi in genere (musicanti, esibizioni estemporanee, cartomanti, ecc...), se non nell'ambito di manifestazioni o comunque dietro espressa comunicazione all'Amministrazione Comunale.
- ogni forma di accattonaggio;
- presso i giardini e aree pubbliche effettuare giochi impropri nonché l'uso di tende, sacchi a pelo, strutture, divani, caravan, auto-caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio o bivacco;
- in luogo pubblico compiere atti o tenere comportamenti volgari o offensivi per la pubblica decenza e il pubblico decoro, utilizzare petardi o altri artifici esplodenti, provocando schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica utilizzando fischiotti, megafoni, trombette o altri oggetti atti a creare rumore o suoni, indossare o maneggiare accessori volgari e lesivi della pubblica decenza;
- l'abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari e in particolare bicchieri, bottiglie e, più in generale, di contenitori in vetro;

SANZIONI

- 1) Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente Ordinanza sono soggette alle sanzioni amministrative previste, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, in base al combinato disposto dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento. Per le violazioni con cui è prevista la sanzione accessoria della confisca degli strumenti utilizzati per commettere la violazione, ai sensi degli artt. 13 e 20 della L.689/81, gli addetti al controllo all'atto dell'accertamento della violazione, procedono al sequestro amministrativo cautelare.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- sia valida **dal 12 luglio 2022 al 30 ottobre 2022**;
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, mediante apposizione di copia della presente all'ingresso dei vari giardini pubblici e nelle bacheche Comunali anche mediante specifica cartellonistica, sul sito web del Comune di Verzuolo e su ogni altro mezzo di informazione;
- sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia e, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Cuneo, al Comando Compagnia Carabinieri di Saluzzo; Al Comando Stazione Carabinieri di Verzuolo, alla Guardia di Finanza – Tenenza Saluzzo, al Comando di Polizia Locale – Sede .

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni attraverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

Verzuolo, 12/07/2022

IL SINDACO
PANERO Giovanni Carlo (*)

(*) il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate e sostituisce documento cartaceo e firma autografa.